



"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Sezione: **Situazioni giuridiche soggettive - Vita private e familiare - Ambiente**

Titolo: ***La Corte di Strasburgo decide il caso Ilva, ovvero: quando la negligenza dei governi mette a rischio la salute delle persone.***

Autore: **ALFREDO RIZZO**

Sentenza di riferimento: Corte eur. dir. uomo, Sentenza del 26 gennaio 2019, nei ricorsi nn. 54414/13 e 54264/15, *Cordella et alt. c. Italia*

Parametro convenzionale: Artt. 2, 8 e 13 CEDU

Parole chiave: Ilva di Taranto, tutela dell'ambiente, tutela della vita privata e familiare, diritto a un ricorso effettivo.

Abstract

Con sentenza del 26 gennaio 2019 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione in particolare dell'art. 8 CEDU, nel caso concernente i mancati interventi a tutela dell'ambiente che lo Stato avrebbe dovuto porre in essere nell'area urbana e limitrofa alle industrie Ilva di Taranto. La Corte non solo applica in modo conforme a sua precedente (ma non troppo risalente) giurisprudenza la norma richiamata, ma introduce anche criteri di valutazione più ampi (come ad es. il concetto di "benessere della collettività") per riscontrare una consolidata situazione di assenza di interventi adeguati lungo un periodo temporale considerato oggettivamente troppo esteso e, come tale, idoneo ad aggravare in modo particolare le condizioni di vita degli individui interessati. Rileva, in tale contesto, anche la violazione dell'art. 13 CEDU, in quanto i mezzi di ricorso interni esperiti nel corso degli anni per far fronte alla situazione di degrado ambientale creata dall'Ilva si sono rivelati in fatto del tutto inconferenti ai fini di soddisfare esigenze fondamentali dei privati, inerenti alle loro condizioni di vita e alla loro salute.

In a ruling of January 26th 2019 (Cordella et autres c. Italie), the European Court of Human Rights condemns Italy for violation of art. 8 ECHR, in the case concerning the lack of measures to protect the environment that the State should have implemented in the areas around Ilva industries. The Court does not only apply the above mentioned standard in accordance with its previous jurisprudence, but it also introduces broader evaluation criteria (such as the concept of "community welfare") to assess a consolidated situation of absence of adequate interventions along a time period considered objectively too extensive and, as such, fit to aggravate in a particular way the living conditions of the individuals concerned. In this context, the Strasbourg Court condemns Italy also for infringement of art. 13 ECHR, as the internal remedies aimed at dealing with the environmental degradation created by Ilva industries over the years have proved inapt with the view of meeting effectively same individuals' essential needs inherent to their living conditions and health.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Come reso noto da diversi organi di stampa, la Corte di Strasburgo ha deciso in merito al ricorso generalmente riferito al caso delle industrie Ilva di Taranto (Sentenza del 26 gennaio 2019, nei ricorsi n^{os} 54414/13 et 54264/15). Per la precisione, tale ricorso è stato presentato da diversi individui (52 nel ricorso n. 54414/13 e 128 nel ricorso n. 54264/15) residenti nel comune di Taranto o nelle zone limitrofe (Italia).

In via di fatto, la pronuncia fa notare che l’impianto Ilva di Taranto è il più grande complesso di acciaierie industriali in Europa, con un’estensione su un’area di 1.500 ettari e circa 11.000 dipendenti. L’impatto delle emissioni di tale impianto sull’ambiente e sulla salute della popolazione locale è stato dimostrato da diversi rapporti scientifici allarmanti. D’altro canto, il giudice internazionale rileva come i rischi ambientali derivanti dall’impianto Ilva di Taranto siano stati rilevati a livello istituzionale sin dal 1990 (delibera del Consiglio dei ministri del 30 novembre, cfr. §32 della pronuncia in oggetto). In questo contesto, la pronuncia non lesina di ricordare (cfr. §§ 21-22) come il rapporto “SENTIERI” del 2012, preparato dall’Istituto Superiore di Sanità su richiesta del Ministero della Salute italiano, abbia ulteriormente formulato raccomandazioni per interventi di sanità pubblica basati sui dati concernenti le cause di morte nelle strutture sanitarie d’interesse nazionale per servizi igienico-sanitari per il periodo 1995-2009.

Pertanto, da tali fonti già emergeva pacificamente che, con riferimento specifico allo stato di inquinamento ambientale della regione interessata dalle emissioni dell’impianto Ilva ed a seconda della distanza tra il luogo di residenza delle persone interessate e i siti di emissioni nocive presi in considerazione, sussistesse un chiaro nesso causale tra l’esposizione ambientale agli agenti cancerogeni inalabili e lo sviluppo di tumori polmonari e della pleura e patologie del sistema cardiocircolatorio. Tale passaggio pare cruciale – ed infatti figura all’inizio dell’esposizione in via di fatto della pronuncia – perché pone in luce la sussistenza di una prova pressoché conclamata circa l’elemento del nesso causale tra evento (atto o fatto) e danno prodotto, ciò che spesso meno pacificamente emerge in tema di responsabilità per danni (ambientali, ma non solo), in quanto elemento della fattispecie (responsabilità per danni) più controverso soprattutto in termini di piena assunzione e assolvimento del relativo onere probatorio da parte del presunto danneggiato ¹.

¹ Cfr. ad esempio Sentenza della Corte di giustizia resa il 9 marzo 2010, nel procedimento C-378/09, che ha posto in correlazione la prova di tale nesso e il principio “chi inquina paga”, applicato in questo caso in modo piuttosto rigoroso, cfr. R. GIUFFRIDA, *La responsabilità ambientale nel diritto europeo*, in R. GIUFFRIDA, F. AMABILI (a cura



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

La ricostruzione in fatto della pronuncia porta in evidenza come il caso Ilva abbia avuto – come tuttora ha – una rilevanza specifica tanto a livello sovranazionale quanto a livello nazionale.

Per quanto riguarda il livello nazionale, la situazione dell’Ilva ha richiesto un’intensa opera di decretazione governativa (decreti-legge) sottoposta di volta in volta anche al vaglio del giudice costituzionale, che ne ha avallato la legittimità nei limiti della riconduzione della situazione dell’azienda a conformità con quanto previamente stabilito dallo stesso governo italiano attraverso misure di cd. “autorizzazione ambientale integrata” (una del 2011 e una del 2012, entrambe ispirate a un criterio di “condizionalità” che ha sottoposto le attività dell’Ilva medesima alla verifica del rispetto della riduzione progressiva delle emissioni inquinanti). Tale regime “normativo” è giunto sino al 2015 e infine sanzionato di incostituzionalità attraverso una pronuncia (n. 58 del 23 marzo 2018) con la quale la Consulta ha espressamente evidenziato come la prosecuzione dell’attività produttiva dell’Ilva, consentita attraverso decretazione (e sottolineando, la stessa Corte, il carattere di mera reiterazione di una situazione preesistente proprio attraverso tale tipo di escamotage “normativo”), si fosse dimostrata ampiamente lesiva dei diritti individuali alla salute e alla vita costituzionalmente garantiti. In particolare, è stato rilevato in tale pronuncia come il governo non avesse soddisfatto quanto stigmatizzato a suo tempo dalla stessa Consulta e cioè l’esigenza di porre a prioritario bilanciamento (come peraltro ricavabile *expressis verbis*, seppur in termini generali, dall’art. 41 Cost.) l’interesse alla prosecuzione delle attività industriali e lavorative rilevanti, da un lato, e il rispetto di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti (vita e salute, già citati, nonché conduzione di attività lavorative in luogo salubre, artt. 2, 4, 32 e 35 Cost.), dall’altro lato. Ed è superfluo qui segnalare come, pur se di “bilanciamento” si tratta, il giudice delle leggi non può non procedere ad una dichiarazione di incostituzionalità nei confronti di una “prassi” governativa (in questo caso) che, nel cercare di perseguire il primo ordine di interessi (art. 41 Cost.), lascia persistere nel tempo la lesione di quell’altra categoria di beni individuali (diritto alla vita e alla salute, appunto) posti su una scala gerarchica certamente superiore rispetto ai primi.

Sul versante della competenza “sovranazionale, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già censurato, con una sentenza di condanna (causa C-50/10) del 2011, la mancata osservanza da parte dell’Italia (leggi: le autorità pubbliche nazionali, incluse quelle governative centrali, oltre che il legislatore) delle procedure previste dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla

di), *La tutela dell’ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 142 ss.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento², con particolare riferimento all’imposto adeguamento di impianti “esistenti” (alla data di entrata in vigore della disciplina comunitaria) per lo smaltimento di emissioni derivanti da attività industriali particolarmente inquinanti. Tale situazione, nonostante l’infrazione accertata dal giudice del Lussemburgo, si è però protratta, nel caso specifico inerente l’Ilva, sino all’apertura da parte della Commissione europea di una procedura d’infrazione contro l’Italia concernente la violazione degli stessi obblighi derivanti dalla più recente direttiva 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)³, proprio per non avere l’Italia imposto all’Ilva stessa di adeguare la qualità e la quantità di emissioni derivanti dalla propria attività industriale, essendo tali emissioni risultate particolarmente dannose per l’ambiente e la salute umana.

Venendo all’ottica internazionalistica, ma orientata in modo da fornire parametri di “costituzionalità europea” agli ordinamenti dei paesi appartenenti al Consiglio d’Europa e firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (CEDU), la Corte europea chiamata ad applicare tale Convenzione sceglie di collocare la questione sottoposta al proprio esame sotto l’angolo dell’infrazione, da parte del governo italiano – nel contesto sopra solo accennato delle diverse situazioni e sedi di “presunta” violazione della stessa CEDU –, dell’art. 8 di quest’ultima. Trattasi di norma specificamente relativa alla tutela della vita privata e familiare. In altra sede, prendendo ovviamente spunto dalla sufficientemente ampia giurisprudenza (e relativa dottrina) sul punto, abbiamo segnalato come la tutela dell’ambiente, intesa quale prerogativa ascrivibile alla persona umana, non è sancita *expressis verbis* dalla CEDU⁴. Tuttavia, quella giurisprudenza cui si è appena fatto cenno è intervenuta attraverso un’interpretazione non isolatamente estensiva delle norme della Convenzione, poiché, là dove possibile, tali norme sono tradizionalmente lette evolutivamente, ossia nell’ottica di offrire una quanto più estesa tutela alle persone sottoposte alla sovranità degli Stati aderenti al sistema giuridico derivante dalla Convenzione stessa. Così, è ormai accertato in sede CEDU che la tutela dell’ambiente (locuzione ellittica

² GUUE 29.01.2008, n. L 24.

³ GUUE 17.12.2010, n. L 334.

⁴ A. RIZZO, *L’affermazione di una politica ambientale dell’Unione europea: dall’atto Unico europeo al Trattato di Lisbona*, in R. GIUFFRIDA, F. AMABILI, *La tutela dell’ambiente...* (cit.), segnatamente pag. 37 ss. In tale occasione si è fatto notare, peraltro, come lo stesso art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sia formulato parimenti in modo da evitare il riconoscimento della sussistenza di un diritto individuale *ad un ambiente salubre*.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

per significare il tipo di tutela individuale di cui qui ci si deve occupare) è contemplata *implicitamente* dalla stessa Convenzione attraverso una lettura “estensiva” degli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), di quest’ultima. Le due norme possono ricorrere congiuntamente o meno. E infatti, anche nei ricorsi relativi alla pronuncia in commento, entrambe le norme CEDU erano state prospettate come base giuridica per fondare le richieste avanzate. Poiché la prima disposizione riguarda la tutela del diritto alla vita, certamente essa rileva là dove emergano comportamenti particolarmente gravi e lesivi del “bene” per eccellenza che appartiene all’uomo. La Corte di Strasburgo, quindi, ha fatto ricorso alla disposizione dell’art. 2 CEDU per lo più in casi di eventi particolarmente seri (morte) conseguenti da episodi riconducibili a veri e propri disastri ambientali (es., esplosioni provocate da gas fuoriusciti da rifiuti non raccolti e abbandonati in aree abitate oppure frane con effetti letali per i civili derivati anche da assenza di misure preventive adottate da enti pubblici preposti)⁵.

In tempi più recenti la Corte di Strasburgo ha invece attinto alla citata norma dell’art. 8 CEDU per ricondurre tutti i casi in cui lo Stato convenuto abbia omissivo di osservare obblighi specificamente individuati dalla Corte stessa, riconducibili ad una categoria piuttosto generica di misure “ragionevoli e adeguate di tipo sostanziale”. Tale tipo di misure, ha ulteriormente chiarito la Corte, è l’unico in grado di soddisfare la tutela contemplata dall’articolo 8 CEDU “sotto l’angolo” della tutela ambientale, in quanto tramite tale norma si impone allo Stato il dovere di adottare le dette misure “ragionevoli e adeguate” che consistano in strumenti anche di rango legislativo, oltre che specificamente amministrativo, aventi una precisa funzione “preventiva” del danno di tipo ambientale potenzialmente lesivo del bene protetto dall’art. 8 CEDU⁶.

Vale ovviamente la pena precisare che, dal punto di vista della legittimazione passiva dello Stato (in questo caso, l’Italia) in casi simili, rileva la “denuncia” da parte del ricorrente nei confronti di un soggetto che possa aver violato la CEDU attraverso non solo comportamenti “commissivi”, ma anche tramite comportamenti “omissivi” o che abbiano semplicemente “tollerato” la reiterazione di situazioni di

⁵ Si vedano caso *Onerylidiz c. Turchia* (n. 48939/99, decisione del 3 novembre 2004) e caso *Budayeva c. Russia* (n. 15339/02, 2166/92, 20058/02, 11673/02 e 15343/02, decisione del 2 marzo 2008).

⁶ Caso *Tatar e altri c. Romania* (n. 67021/01, decisione del 27 gennaio 2009). In tale pronuncia la Corte di Strasburgo ha descritto anche in modo puntuale i contenuti di tale categoria di strumenti e misure, riferendosi a fonti che non solo devono prevenire il danno nei termini generici qui indicati, ma che, per garantire appieno tale funzione preventiva, devono anche essere “adeguate alla specificità dell’attività in questione, con particolare riguardo al rischio che potrebbe derivarne” (cfr. p. 88).



"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

violazione di diritti umani fondamentali anche da parte di terzi sottoposti all'autorità dello Stato stesso (aziende private o pubbliche). Tale sembra essere il caso, per come sin qui rilevato, dell'Ilva, oramai "storicamente" (almeno dal 1990, v. *supra*) sottoposta a un regime di monitoraggio, se non di vera e propria censura, da parte delle autorità pubbliche italiane: regime che non ha tuttavia sino ad oggi evitato il perpetuarsi di una situazione di pericolo per la salute umana di tipo non "astratto", ma bensì concreto (come dimostrato da studi e perizie espletati anche in corso di giudizi relativi alla situazione ambientale della provincia di Taranto). Si connette a tale preliminare constatazione la condanna dell'Italia, da parte della Corte proprio nella pronuncia in esame (§ 175-176), ai termini dell'art. 13 CEDU che attiene come noto alla necessità che gli ordinamenti interni garantiscano ai privati un sistema di ricorsi effettivi, ossia tali da consentire agli individui di avvalersi dei diritti e delle libertà della Convenzione. In effetti, la Corte ha buon gioco nel riscontrare, per come rilevato sopra in via di fatto, il perpetuarsi nei decenni di una situazione di esposizione dei ricorrenti a pericolo per la propria salute senza che i numerosi momenti di contenzioso interni siano riusciti a garantire ai privati non solo una tutela di tipo "sostanziale", cioè attinente alla protezione dei beni primari (vita e salute) presuntivamente lesi, ma neppure quella tutela rilevante sotto l'aspetto strettamente procedurale, intesa notoriamente come bene in sé da consolidata giurisprudenza interpretativa della norma richiamata (art. 13 CEDU)⁷.

Altro è il discorso della legittimazione attiva, ossia della verifica che a chi propone ricorso possa essere effettivamente riconosciuta la condizione di "vittima". In questo caso (come in precedenti) la stessa Corte si prende premura di specificare "chi" può ritenersi effettivamente "colpito" dal comportamento dello Stato, rilevando come, per l'attivazione della tutela ex art. 8 CEDU, tale comportamento debba esplicare effetti

⁷ La Corte quindi, nell'ottica del rispetto del dettato dell'art. 13 CEDU, in questo caso ha colto nell'ordinamento italiano carenze analoghe a quelle riscontrate in un rilevante caso precedente (*Di Sarno c. Italia*, n. 30765/08, **decisione del 10 gennaio 2012**, cfr. §§ 116-118): si tratta, come si ricorderà, di una pronuncia piuttosto significativa anche in via di fatto, in quanto la Corte ha stigmatizzato, sempre sotto la lente dell'art. 8 (e anche 13) CEDU, la negligenza delle autorità pubbliche italiane nel sistema di gestione dei rifiuti nella zona in particolare di Somma Vesuviana, ma nel contesto di un generalizzato degrado ambientale protrattosi in Campania sin dal 1994 (cfr. M. FERRARA, *La sentenza Di Sarno e altri contro Italia: un ulteriore passo in avanti della Corte di Strasburgo nell'affermazione di obblighi di protezione dell'ambiente*, la Comunità internazionale, 2013, pp. 161-177). Secondo consolidata giurisprudenza, l'art. 13 CEDU garantisce l'esistenza nell'ordinamento di uno Stato di un ricorso effettivo che consenta alle persone di avvalersi dei diritti e delle libertà della Convenzione. Sulla base di tale norma, il rimedio contemplato astrattamente dall'art. 13 dev'essere, come noto, non meramente formale, ma anche "effettivo", ossia concretamente efficace nell'ottica della protezione dei diritti sanciti nella CEDU (si tratta di una posizione consolidata della Corte di Strasburgo, v. *ex multis*, *Aksoy c. Turchia*, ric. 21987/93, decisione del 18 dicembre 1996).



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

non semplicemente “dannosi”, ma bensì “nefasti” (cioè particolarmente qualificati) nella sfera “privata e familiare” degli individui che intendano agire sulla base di quella stessa disposizione. E, appunto, la Corte, ritiene che, tra i ricorrenti individuali, quelli appartenenti solo ad alcuni tra i comuni coinvolti dalle emissioni nocive delle industrie dell’Ilva (si tratta delle città di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte) potessero godere di piena legittimazione ai termini appena indicati. In questo modo, dunque, la Corte non cede alla tentazione, sempre strisciante ma sempre respinta fermamente, di ammettere ricorsi impostati sul modello della *actio popularis* che il sistema di Strasburgo notoriamente non contempla e, nel qualificare il tipo di danno “ambientale” rilevante al fine di potere attivare la tutela dell’art. 8 CEDU, definisce con certo (ma usuale) rigore i limiti della legittimazione ad agire nel caso di specie.

Al di là degli aspetti preliminari sopra rilevati, la sentenza in commento conferma pressoché interamente l’approccio già seguito in passato su casi analoghi di danno ambientale *sotto l’angolo* della tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU. Sembra importante quindi rilevare che la Corte innanzitutto distingue il caso di specie da altri in cui la prova del nesso causale tra comportamento delle autorità nazionali e danno lamentato non poteva emergere con altrettanta chiarezza, come spesso avviene soprattutto in settori che richiedono il supporto della ricerca scientifica per dimostrare, per l’appunto, l’eziologia di determinate patologie (e.g., leucemia) presuntivamente derivate da inquinamento atmosferico⁸. Ciò posto, la Corte rileva quanto anticipato sopra, ossia che lo Stato nel caso di specie ha omesso di mettere in campo misure non teoriche o di mero indirizzo, ma bensì pratiche e sufficientemente coercitive (come imposto in termini generali dalla stessa Corte in casi simili, cfr. § 159 della presente pronuncia) per costringere l’azienda sottoposta al suo controllo, in questo caso l’Ilva, ad adeguare qualità e quantità di emissioni che numerose fonti scientifiche negli anni avevano dimostrato essere dannose per la salute umana. Di più: la situazione constatata in via di fatto dalla Corte nel caso dell’Ilva è risultata tale da portare alla luce non solo come l’interesse primario della vita di ciascun ricorrente sia stato esposto a gravi rischi in diversi decenni di interventi pubblici per lo più inadeguati allo scopo (tutela della salute). Infatti, la Corte introduce un ulteriore elemento, accanto a quello specificamente relativo alla tutela del bene individualmente assegnato dalla CEDU: si tratta, in particolare, del “benessere della collettività” in termini più generali, in questo caso parimenti fatto oggetto degli effetti nefasti derivanti dall’inadeguatezza degli interventi pubblici per risanare la situazione di danno ambientale provocato dall’Ilva (§ 174). Si deve quindi constatare come la

⁸ *Smaltini c. Italia* (n. 43961/09, decisione del 24 marzo 2015).



"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Corte in questo caso non abbia solo fatto fronte, con la propria pronuncia, a esigenze di tutela individualmente circoscritte, rimaste insoddisfatte in base a una prassi e a una giurisprudenza nazionali particolarmente negligenti (fatta salva la definitiva pronuncia del 2015 resa dalla Corte costituzionale, sopra richiamata, comunque avente effetti non immediati nella sfera giuridica dei privati interessati). Come verificato in modo altrettanto netto in casi particolarmente pregnanti sul punto⁹, la Corte rileva come la reiterazione di una situazione di *negligenza* da parte delle autorità pubbliche nel proteggere gli interessi degli individui implichi una violazione di quel generale obbligo di *due diligence* (diligenza) attraverso il quale si amplifica lo spettro di doveri incombenti sugli Stati membri della CEDU, che così sono chiamati non solo a soddisfare esigenze individuali immediatamente percepibili. Gli Stati, cioè, dovrebbero – particolarmente in casi di tutela ambientale *tramite* la tutela della vita privata e familiare – porre in essere altresì misure preventive più ampie sia sotto il profilo materiale sia sotto il profilo, appunto, temporale, per garantire ai privati una copertura da situazioni future e anche solo potenziali di pericolo per la propria salute¹⁰.

Si conferma così, anche in ambito CEDU, quella nozione ampia di tutela dell'ambiente che risulta ricavabile in modo particolare (per riferirsi a un diverso tipo di ordinamento giuridico, di carattere cioè "sovranaazionale") dai trattati sull'Unione europea attraverso l'indicazione di quel principio *precauzionale* (art. 191 TFUE), ispiratore della legislazione ambientale di livello europeo, tenendo tuttavia conto di come il concetto richiamato (*due diligence*) appaia di più difficile definizione e di conseguenza necessiti di volta in volta di misure attuative specifiche. In verità, occorre sottolineare che la pronuncia in commento attiene a situazioni patenti di *reiterata* (e diremmo "consolidata") assenza di interventi pubblici a tutela della salute umana e dell'ambiente, assenza risultata particolarmente evidente nel caso dell'Ilva di Taranto. Il passaggio in questione suona quindi come un generale monito affinché lo Stato sappia intervenire in modo non solo

⁹ *Fadeïeva c. Russia* (n. 55723/00, decisione del 9 giugno 2005), *Tatar e a. c. Romania* (n. 67021/01, decisione del 17 gennaio 2009) e *Di Sarno* cit. nota 7.

¹⁰ È, d'altronde, questo l'approccio (fondato sul concetto indicato di *due diligence*) che basa da tempo la tutela in senso internazionalistico dell'ambiente, così da ricondurre a responsabilità da *atto lecito* le violazioni commesse in tale ambito da parte degli Stati (cfr. R. GIUFFRIDA, *Le nozioni, i principi e le norme generalmente accettati nel diritto internazionale ed europeo per la tutela dell'ambiente*, M. MARCHEGANI, *Responsabilità internazionale per danno ambientale derivante da fatto lecito*, e A. LANCIOTTI, *La tutela del mare*, tutti in R. GIUFFRIDA, F. AMABILI, *La tutela dell'ambiente ...* (cit.), rispettivamente pagine 9 ss., 121 ss. e 168). Per i riferimenti a obblighi di *due diligence* nel diritto internazionale cfr. *ex multis* PISILLO MAZZESCHI, *"Due diligence" e responsabilità internazionale degli Stati*, Milano 1989.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

adeguato, ma anche sufficientemente tempestivo, al fine di tutelare appieno i beni individuali che ricadono sotto la sfera protettiva dell'art. 8 CEDU¹¹.

(07.02.2019)

¹¹ Sul principio di precauzione nel diritto internazionale ed europeo cfr. R. GIUFFRIDA, *Le nozioni, i principi e le norme generalmente accettati nel diritto internazionale ed europeo per la tutela dell'ambiente*, e A. RIZZO, *L'affermazione di una politica ambientale dell'Unione europea: dall'atto unico europeo al Trattato di Lisbona*, entrambi in R. GIUFFRIDA E F. AMABILI, *La tutela dell'ambiente ...* (cit.), rispettivamente pp. 9 ss. e 31 ss. Si veda, in termini più generali, A. BIANCHI, M. GESTRI (a cura di), *Il principio precauzionale nel diritto internazionale e comunitario*, Milano, 2006.